

TI_GERICHTE 12.1996.49 vom 28. Mai 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.49

FR: TI_GERICHTE 12.1996.49 du 28 mai 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1996.49 del 28 maggio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 83 cpv. 1 LCS, l'azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni modo nel termine di dieci anni dal giorno dell'infortunio, fatto salvo il caso -che qui non ricorre- di un eventuale termine di prescrizione più lungo stabilito dalla legislazione penale nell'ipotesi che l'azione derivi da un reato.

E. 2

E' pacifico, la stessa convenuta non sostiene il contrario, che il termine assoluto di prescrizione di dieci anni non ha avuto modo di compiersi, essendo esso stato tempestivamente interrotto dalla presente azione. E' altresì pacifico che l'attrice ha conosciuto la persona responsabile dell'infortunio poco dopo averlo subito, così che la decisione sull'eccezione di prescrizione dipende in sostanza dalla questione a sapere se, ed eventualmente quando, l'attrice ha conosciuto il danno derivatole dal sinistro.

E. 3

In senso generale, vi è conoscenza del danno ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 LCS nel momento in cui il leso dispone di tutti gli elementi fattuali che costituiscono la premessa per introdurre e sostanziare un'azione giudiziaria (DTF 93 II 498 e segg.; Bussy/Rusconi , Code suisse de la circulation routière, 2. edizione, n. 2.1 ad art. 83 LCS; Schaffhauser/Zellweger , Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. 2, Berna, 1988, n. 1492 e riferimenti; Giger/Simmen , SVG, 5. edizione, Zurigo, 1996, pag. 209). Siffatta conoscenza è conseguibile solo se il danno si è presentato in tutta la sua ampiezza: se l'ammontare del danno -come può avvenire nel caso di lesioni corporali- risulta da una situazione che è in evoluzione, il termine di prescrizione biennale non inizia a decorrere prima che tale evoluzione sia giunta a compimento (DTF 93 II 503; Bussy/Rusconi , opera citata, n. 2.2 ad art. 83 LCS; Schaffhauser/Zellwegwer , opera citata, n. 1494).

E. 4

L'attrice nei propri quesiti peritali ha insistito sull'accertamento dell'esistenza di un nesso causale tra l'incidente e i dolori da lei lamentati e sull'accertamento delle conseguenze di tali dolori sulla sua capacità lavorativa, il che era senz'altro corretto nell'ottica dell'azione da lei proposta. Essa ha però omesso di far accertare dal perito se, ed eventualmente in

quale momento, l'evoluzione delle conseguenze del sinistro era terminata, quasi dando per scontata la tesi -contraria alla comune esperienza in caso, come quello di specie, di un sinistro poco grave (DTF 118 II 454 e 455, e contrario)- secondo cui la situazione sarebbe tuttora in evoluzione (cfr. domanda peritale, pag. 6). A questa omissione ha posto rimedio la convenuta, che con la propria controdomanda peritale F ha esplicitamente chiesto al perito di stabilire il momento in cui la situazione dell'attrice è divenuta definitiva.

E. 5

La risposta del perito a questa decisiva domanda è stata inequivocabile: “posso dire che uno stato definitivo era raggiunto ca. 6 mesi dopo l'infortunio” (perizia, pag. 8), risposta ribadita e precisata in sede di complemento di perizia (pag. 3), nel senso che “il danno residuo era da ritenere siccome definitivamente conosciuto a partire grosso modo dall'estate del 1984 e dunque se in sostanza i disturbi attuali, come parrebbe emergere dalle affermazioni dell'attrice ritenute in perizia, secondo cui essa ha sempre avuto tali disturbi, sono praticamente gli stessi del periodo in cui fu raggiunto lo stato definitivo”. La stessa attrice, del resto, ammette pacificamente di aver sempre avuto dolori alla coscia sinistra a seguito dell'incidente (conclusioni, pag. 2), e dal fatto che essa per ben 8 anni non si sia rivolta ad un medico non si può che ritenere che essa considerava tale situazione stabilizzata e irreversibile, e comunque non particolarmente fastidiosa. Il fatto che essa dopo 8 anni si sia infine rivolta ad un medico non inficia tali conclusioni, essendo da una parte l'aggravamento nel tempo della situazione stato ritenuto dal perito “assai improbabile” (perito che ha al contrario ritenuto possibile un miglioramento con il passare del tempo, pag. 5), e non potendosi d'altra parte escludere una soggettiva, ma irrilevante, insofferenza dell'attrice ai medesimi dolori avuti in precedenza, oppure il comprensibile desiderio di informarsi sulla propria situazione (in questo senso: deposizione dott. _____). Una conferma indiretta dell'avvenuta stabilizzazione della situazione dell'attrice è d'altro canto riscontrabile nella constatazione del perito dell'impossibilità di proporre una terapia per i suoi disturbi (perizia, pag. 6).

E. 6

Se ne deve concludere che è a torto che il Pretore ha ritenuto tuttora in evoluzione la situazione dell'attrice per il solo fatto che essa ha costantemente avuto dolori dal giorno dell'incidente (consid. 5), visto che la persistenza di tali dolori in realtà altro non è che la manifestazione del danno irreversibile causatole dall'incidente. Non si può perciò sostenere che il termine di prescrizione biennale non abbia mai iniziato a decorrere. Al contrario, in accoglimento delle tesi della resistente, va ammesso in base agli atti che esso ha iniziato a decorrere circa 6 mesi dopo il sinistro, e si è perciò compiuto nel corso del 1986 senza che siano stati effettuati atti interruttivi. Ne segue l'accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza dell'attrice, al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche nella procedura di appello. La commisurazione delle ripetibili avviene tenendo conto del fatto che la causa ha potuto essere conclusa in accoglimento di un'eccezione preliminare, seppure bisognosa di un'importante istruttoria. Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, l'art. 148 CPC dichiara e pronuncia I. _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio nella procedura di appello. II. L'appello 23 febbraio 1996 della _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 5 febbraio 1996 della Pretura di Locarno-Città è riformata nel modo seguente: 1. L'eccezione di prescrizione è accolta e di conseguenza la petizione 5 ottobre 1993 di _____ è respinta. 2. Le spese, con una tassa di giustizia di

fr. 400.--, sono a carico dell'attrice, e per essa, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dello Stato. L'attrice rifonderà alla convenuta fr. 1'500.-- per ripetibili. III. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.--
b) spese fr. 50.-- **T o t a l**
e fr. 500.-- già anticipati dall'appellante, sono a carico dell'attrice, e per essa, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dello Stato. L'attrice rifonderà alla convenuta fr. 600.-- per ripetibili d'appello. IV. Intimazione:
- _____ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.